



Economia Aziendale Online

Economia Aziendale Online

**Business and Management Sciences
International Quarterly Review**

**SPECIAL ISSUE
THE MULTIDIMENSIONAL CONTENT OF
ECONOMIA AZIENDALE**

**Exploring Theories and Applications
of Business Economics and Management
[1 of 3]**

**Il principio della rilevanza
nella redazione del bilancio di esercizio**

Claudio Sottoriva

Andrea Cerri

Pavia, Aprile 2019

Vol. 10 - N. 1/2019

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



PaviaUniversityPress

Il principio della rilevanza nella redazione del bilancio di esercizio

Claudio Sottoriva¹

Andrea Cerri²

¹ *Professore aggregato
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano*

² *Dottore di ricerca
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano*

Corresponding Author:

*Claudio Sottoriva
Università Cattolica del Sacro
Cuore, Dipartimento di
scienze dell'economia e della
gestione aziendale
Via Necchi, 9, 20123 Milano
e-mail:
claudio.sottoriva@unicatt.it*

Cite as:

Sottoriva C., Cerri A. (2019).
Il principio della rilevanza
nella redazione del bilancio
di esercizio. *Economia
Aziendale Online*, Special
Issue, 10(1), 135-147.

Section: *Refereed*

Received: 10 October 2018

Published: 30 April 2019

ABSTRACT

Il contributo analizza la formalizzazione del principio della rilevanza nella redazione del bilancio di esercizio alla luce del recepimento della Direttiva 2013/34/UE; l'analisi è aggiornata con le previsioni del principio contabile nazionale OIC 11 approvato a marzo 2018 e con il *Conceptual Framework* 2018 dello IASB.

The paper analyzes the formalization of the materiality principle in the preparation of the financial statements in light of the implementation of Directive 2013/34 / EU; the paper is updated with the provisions of the OIC 11 approved in March 2018 and with the 2018 *Conceptual Framework* of the IASB.

Keywords: D.Lgs. 139/2015: 2023/34/UE Directive, materiality principle, financial statement analysis, Italian GAAP, IAS/IFRS

1 – Premessa

Il 17 “Considerando” della Direttiva 2013/34/UE, che ha abrogato le previgenti IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 139/2018, evidenzia come “*il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l’applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria*”. Il punto 16) dell’art. 2 della Direttiva 2013/34/2013 definisce “*rilevante*” lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”. Sempre l’articolo 2 della Direttiva precisa che “*La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*”.

Il successivo art. 6 della Direttiva prevede, alla lettera j del paragrafo 1), che “*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti*”¹.

Come accennato, la Direttiva è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 139/2015² con applicazione dalla redazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 2016.

2 - La definizione della rilevanza nell’ambito degli *standard setter* internazionali e nazionali

Sino al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, le Direttive CEE non avevano mai fornito una definizione di “rilevante”; se ne sono, in parte, occupati gli *standard setter* internazionali e nazionali³.

Avuto riguardo alle modalità con le quali individuare la rilevanza, si osserva che la Direttiva 2013/34/UE fa riferimento alla rilevanza “*delle singole voci*” e non dell’informazione o delle informazioni presentate avuto riguardo alle singole voci e al “*contesto di altre voci analoghe*”; nell’ambito dei principi contabili o dei principi di revisione, invece, si fa generalmente riferimento alla dimensione quantitativa della posta (la rilevanza dipenderebbe quindi dalla dimensione quantitativa e fornirebbe una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l’informazione deve possedere per essere utile) e, quindi, in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme⁴.

¹ In particolare la Direttiva precisa che “*The principle of materiality should govern recognition, measurement, presentation, disclosure and consolidation in financial statements. According to the principle of materiality, information that is considered immaterial may, for instance, be aggregated in the financial statements. However, while a single item might be considered to be immaterial, immaterial items of a similar nature might be considered material when taken as a whole. Member States should be allowed to limit the mandatory application of the principle of materiality to presentation and disclosure. The principle of materiality should not affect any national obligation to keep complete records showing business transactions and financial position*”.

² Recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2015. Per un’analisi dei contenuti della Direttiva 2013/34/UE sia consentito il rinvio al contributo Sottoriva, 2014.

³ Più precisamente:

1. lo IASC/IASB nel “Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio” del 1989/2001 nei parr. 29 e 30, nonché nei parr. da 31 a 34 in termini indiretti avuto riguardo all’attendibilità anche di presentazione delle informazioni nel bilancio;
2. lo IASB nel “Conceptual Framework for Financial Reporting” del 2010 nel par. QC11;
3. lo IASB nell’ “IFRS Conceptual Framework” del 2018 nel par. 2.11.
4. il FASB nel “Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 – Qualitative Characteristics of Accounting Information” del 1980/2008 nei parr. da 123 a 132;
5. il FASB nel “Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 – Conceptual framework for Financial Reporting” del settembre 2010 nel par. QC11;
6. l’OIC nel Documento n. 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati” del maggio 2005 (in precedenza e sin dal settembre 1975 il CNDC, poi CNDC e CNR) là dove individua e illustra il postulato della “Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”;
7. l’OIC nella versione del marzo 2018 dell’OIC 11;
8. il CNDC e CNR nel Principio di revisione n. 320 “Il concetto di significatività nella revisione” dell’ottobre 2002.

In tema si veda T. SESANA (2014).

⁴ In ogni caso, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, si ritiene che della “rilevanza” si possa esprimere un giudizio concreto e fattivo solo ex post (naturalmente nell’ottica dell’ “ora per allora” avuto riguardo ad ogni

Non appare chiaro il riferimento della Direttiva alle “*altre voci analoghe*” per poter giudicare la rilevanza dato anche il fatto che il bilancio di esercizio, in particolare ai fini della chiarezza, non presenta voci tra loro analoghe. Le Direttive contabili precedenti la Direttiva 2013/34/UE, come già accennato, non fornivano una definizione di “*rilevanza*”; tuttavia, la IV Direttiva, faceva riferimento alla rilevanza sia, direttamente, nel contesto delle disposizioni pertinenti gli schemi di bilancio e le informazioni da fornire nella nota integrativa sia, indirettamente, nel contesto del rispetto della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta (“*fair and true view*”).

Nel contesto nazionale, a medesime considerazioni si giunge esaminando le disposizioni normative in tema di bilancio previgenti l’emanazione del D.Lgs. 139/2015; in particolare, con riferimento alla “*rilevanza*” ai fini della redazione del bilancio in senso stretto (i.e. stato patrimoniale e conto economico) e con riferimento alle informazioni da fornire nella nota integrativa⁵. Sulla base dell’analisi condotta, emerge che il “*nuovo*” principio della rilevanza si sostanzia – similmente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma - nell’esplicitazione di quanto nelle precedenti Direttive contabili era, come accennato, sotteso al rispetto della clausola generale della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

Prima di proseguire nell’indagine, occorre tuttavia ricordare che alcuni termini apparentemente simili ma sostanzialmente differenti (differenza determinata anche in funzione dei contesti in cui sono inseriti) sono invece stati progressivamente adottati come sinonimi (o, viceversa, il medesimo termine, dal preciso significato semantico, sia stato adottato con accezioni differenti in una diversa versione linguistica) e come, appunto, tali approssimazioni, quando non abbiano configurato un vero e proprio errore tecnico, si sono tradotte in un’ambigua, fuorviante o inesatta corrispondenza terminologica, con conseguenze importanti sotto il profilo operativo nell’ambito della rendicontazione d’impresa: quelli cui ci si riferisce sono i termini anglosassoni “*relevance*” e “*materiality*” e i termini italiani “*significatività*”, “*rilevanza*” e “*materialità*”⁶. Dal punto di vista dei principi contabili internazionali, un’importante allineamento tra Framework e singoli IAS si è avuto nell’ottobre 2018 in sede di revisione della definizione del concetto di “*material*” nello IAS 1 e nello IAS 8; in particolare, la precedente definizione è stata modificata come indicato nella Tabella 1.

Old definition:	New definition:
<i>Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions</i>	<i>Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence the decisions that the primary users of</i>

contestazione avanzata dal singolo stakeholder); in questo senso, con specifico riferimento al rapporto tra “*attendibilità*” ed “*errore*”, cfr. anche F. PONTANI (Pontani, 2011, pp. 211-2016).

⁵ Ci si riferisce, ad esempio, all’art. 2423-ter, comma 2, del Codice Civile là dove era prevista, a condizione di darne distinta indicazione nella nota integrativa, la possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi (e da lettere minuscole) quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è “*irrilevante*” (quindi, non rilevante) ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, oppure alla previsione di cui al n. 10) del comma 1 dell’art. 2426 del Codice Civile che disponeva che per ciascuna categoria di beni fungibili dovesse essere indicata in nota integrativa la differenza tra il costo corrente alla chiusura dell’esercizio ed il valore iscritto in bilancio calcolato con metodi alternativi rispetto al costo specifico qualora questa differenza di valore fosse “*apprezzabile*”.

⁶ Più ampiamente si veda il documento del CNDCEC, *Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria*, marzo 2018.

<i>that users make on the basis of the financial statements (IAS 1 Presentation of Financial Statements).</i>	<i>general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.</i>
---	---

Table 1 – La definizione di “material” nel Framework (2018) dello IASB (confronto tra la attuale definizione e quella precedentemente adottata)

3 - La “collocazione” del principio della rilevanza in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE nel nostro Paese e la sua applicazione nell’ambito della costruzione del bilancio di esercizio e nell’ambito della revisione legale dei conti

Per quanto riguarda la tecnica di riconoscimento formale del principio della rilevanza nell’ordinamento nazionale relativo alla redazione del bilancio di esercizio, occorre osservarsi che – diversamente da quanto previsto dalla Direttiva – il Legislatore nazionale ha inserito tale principio non già nell’elencazione dei principi di redazione del bilancio di cui all’art. 2423-*bis* del Codice Civile ma, invece, nel comma 4 dell’art. 2423 (che contiene la clausola generale di redazione del bilancio di esercizio). Il principio contabile OIC 11, definitivamente approvato a marzo del 2018, analizza il principio della significatività considerandolo – coerentemente con la Direttiva UE - un principio di redazione del bilancio di esercizio, similmente al principio della prudenza, al principio della competenza, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, etc.

<i>Art. 6, comma 1, lett. j, Direttiva 2013/34/UE</i>	<i>Codice Civile – Art. 2423, comma 4, Codice Civile</i>
Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ⁷ .	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono ermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Table 2 – Il confronto tra la Direttiva 2013/34/UE e l’art. 2423, comma 4, del Codice Civile

Al di là della diversa collocazione all’interno della disciplina del bilancio di esercizio contenuta nell’articolato del Codice Civile, non appare dubbio che – conseguentemente al

⁷ Si rammenta che la Direttiva prevedeva che gli Stati membri potessero limitare l’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa. Il testo della previsione normativa in lingua inglese è il seguente: “*the requirements set out in this Directive regarding recognition, measurement, presentation, disclosure and consolidation need not be complied with when the effect of complying with them is immaterial*”.

Appare, peraltro, inapplicabile il principio della rilevanza alla rilevazione contabile.

recepimento della Direttiva 2013/34/UE⁸ – sia stato normativamente introdotto il principio della rilevanza nella redazione del bilancio di esercizio⁹ e che tale principio non incida in alcun modo sulla rilevazione di un'operazione nella contabilità dalla quale, conseguentemente, devono risultare anche operazioni e importi (che potrebbero essere) giudicati irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla chiusura dell'esercizio in sede di redazione del rendiconto di fine anno.

Appare quindi sussistere una diversità logica tra l'applicazione del principio della *materiality* (significatività) nell'ambito della costruzione del bilancio di esercizio rispetto alla *materiality* (o *immateriality*) nell'ambito della revisione legale dei conti.

In merito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, si osserva che l'unico elemento di diversità è rappresentato dal secondo periodo presente nella definizione della Direttiva, laddove si precisa che la rilevanza delle singole voci deve essere analizzata nel contesto delle altre voci analoghe. Occorre notare che la traduzione italiana della definizione fa riferimento alle "voci" di bilancio, mentre nella versione inglese il riferimento è ad "*items*" (ovvero elementi)¹⁰. Alla luce di questa differenza, tale specificazione potrebbe stare a significare che la rilevanza di un elemento esaminato nella sua individualità deve essere considerata alla luce di eventuali altri elementi aventi la stessa natura (e non, quindi, facendo riferimento alle singole voci di bilancio).

Nell'ambito della redazione del bilancio di esercizio il principio della significatività si riferisce alle voci di bilancio e alle informazioni contenute nella parte illustrativa del bilancio di esercizio (nota integrativa e relazione sulla gestione; note al bilancio e *management report* nell'ambito dei principi contabili internazionali). Rammentando che i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) considerano la significatività come una delle due proprietà che ogni *item* incluso nel *financial report* deve possedere nella misura in cui la singola voce può acquisire una qualche utilità nell'influenzare le valutazioni e le decisioni dei *primary user*, si precisa che - anche se la parola *item* non viene definita nello IAS 1 - questa è comunemente usata per descrivere le voci che sono incluse nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto o nel rendiconto finanziario. Inoltre, nel paragrafo 29 e nel paragrafo 30 dello IAS 1 viene precisato come si dovrebbe esporre separatamente ogni valore *material* delle voci simili, mentre si dovrebbero presentare separatamente gli *item* di diversa natura o funzione a meno che questi siano considerati *non material*. In tal caso, ossia se un *item* viene giudicato come *material*, allora tale voce deve essere indicata separatamente. Se un *line item* non è individualmente rilevante, questo può essere aggregato ad altre voci. Conseguentemente, se l'*item* è giudicato *non material* esso può essere aggregato alle altre voci simili e non deve essere separatamente indicato nel prospetto contabile considerato (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto o rendiconto finanziario), ancorché possa essere illustrato separatamente nelle note al bilancio.

⁸ Ad esempio l'Irlanda ha recepito la Direttiva aggiornando la propria normativa prevedendo nel Companies (Accounting) Act e, in particolare, nell'elencazione degli *Accounting principles* che "*The provisions of this Schedule need not be complied with where the amounts involved are not material for the purpose of giving a true and fair view*".

⁹ "I principi di redazione – che discendono dalle clausole generali (n.d.r.: chiarezza, veridicità e correttezza) – forniscono gli orientamenti tecnici per il rispetto delle clausole generali" (cfr. DEZZANI, PISONI, PUDDU, 1996, p. 4).

¹⁰ In inglese: "*Material means the status of information where its omission or misstatement could reasonably be expected to influence decisions that users make on the basis of the financial statements of the undertaking. The materiality of individual items shall be assessed in the context of other similar items*".

Per quanto riguarda la significatività delle informazioni, essa è considerata come segue nel IFRS *Conceptual Framework for Financial Reporting* approvato a marzo del 2018 dallo IASB: *“Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that the primary users of general purpose financial reports (see paragraph 1.5) make on the basis of those reports, which provide financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual entity’s financial report. Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine what could be material in a particular situation”*.

Con questa definizione si vuole affermare che le note al bilancio devono fornire informazioni addizionali ed il fatto che un *item* sia *material* non significa che le relative note debbano essere considerate anch’esse *material*. La materialità dell’*item* non implica la materialità dell’*information*; le informazioni vanno giudicate in base alle circostanze (*nature or magnitude of the item*) e, conseguentemente, una informazione se ritenuta significativa dovrà essere adeguatamente illustrata nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

Comune ai due contesti considerati (significatività nell’ambito della costruzione del bilancio di esercizio e significatività nell’ambito della revisione legale dei conti¹¹) è l’importanza dell’indagine del soggetto che redige il bilancio e di quello che lo revisiona delle esigenze di informativa contabile e non contabile del destinatario del bilancio di esercizio. In tal senso, il principio di revisione ISA Italia 320 assume che l’utilizzatore del bilancio abbia una ragionevole conoscenza delle attività aziendali, delle attività economiche e della contabilità; abbia la volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni contenute nel bilancio di esercizio; abbia compreso quali siano le finalità e i limiti della revisione legale dei conti; riconosca le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi basate sull’uso di stime, nelle valutazioni soggettive e nella considerazione di eventi futuri; prenda decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni contenute nel bilancio. Avuto riguardo alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2423 Cod. Civ., il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una regola contabile generale, sempre che gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Come noto, l’OIC ha tipizzato nei principi contabili le fattispecie che espressamente consentono di esercitare la facoltà di deroga¹². Esse sono per lo più ispirate a finalità semplificatorie, laddove l’uso delle regole di base, per la rappresentazione veritiera e corretta, potrebbe comportare costi eccessivi.

Ovviamente, sempre nel rispetto del principio dell’irrelevanza, la norma consente un esercizio della facoltà di deroga anche per le altre fattispecie non espressamente previste dai principi contabili nazionali. Anche in questi casi corre l’obbligo di fornire specifiche informative nella nota integrativa.

¹¹ Intesa come significatività:

- nella pianificazione dello svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti;
- nello svolgimento della revisione legale dei conti;
- nella valutazione dell’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile;
- nella valutazione dell’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio, nonché nella formazione del giudizio sul bilancio nella relazione di revisione.

¹² Gli esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza per i quali si richiede illustrazione in nota integrativa sono: nell’OIC 13 i parr 46-49, nell’OIC 15 il par 10 e par 33, nell’OIC 16 il par 34 e il par 61, nell’OIC 19 il par 11 e il par 42, nell’OIC 20 il par 39.

In altri termini, il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle politiche contabili adottate e, in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla specifica realtà aziendale, deve anche evidenziare quelle modalità riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 del Codice Civile.

4 - Le previsioni dell'OIC 11 in tema di rilevanza

Il principio contabile nazionale OIC 11, definitivamente approvato nel marzo 2018, considera il principio della rilevanza nell'ambito dei postulati sottostanti alla redazione del bilancio di esercizio (prudenza; prospettiva della continuità aziendale; rappresentazione sostanziale; competenza; costanza nei criteri di valutazione; rilevanza; comparabilità).

Secondo l'OIC 11 un'informazione è considerata rilevante *“quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio”*.

L'OIC 11 precisa che *“per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società”*.

Come evidenziato in precedenza, il comma 4 dell'articolo 2423 del Codice Civile prevede che le società debbano illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione. Secondo l'OIC 11, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti.

La previsione contenuta nel Codice Civile va coordinata con le previsioni del principio contabile OIC 11 che individua come destinatari primari dell'informazione del bilancio di esercizio nei soggetti che forniscono risorse finanziarie all'impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori¹³. La significatività dell'*item* e dell'informazione dovrebbe quindi essere interpretata anzitutto alla luce delle esigenze conoscitive dei destinatari primari dello specifico bilancio di esercizio considerato.

Nella redazione del bilancio di esercizio la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l'informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle disposizioni mandatorie sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti sulla

¹³ Il testo del principio contabile nazionale OIC reso definitivo nel marzo del 2018 appare allineato al contenuto dei principi contabili internazionali per i quali *“The objective of general purpose financial statements is to provide financial information about a reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. The entity identifies the information necessary to meet that objective by making appropriate materiality judgements”*; cfr. IFRS Practice Statement 2 *Making Materiality Judgements*, § IN2 e § 7.

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. A tal fine lo stato dell'informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese sulla base del bilancio dell'impresa dagli utilizzatori. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza devono essere indicati nella nota integrativa o nelle note al bilancio in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione.

Le definizioni di rilevanza contenute nella Direttiva 2013/34/UE e negli IAS/IFRS fanno entrambe riferimento alla rilevanza di un'informazione in funzione delle decisioni che vengono prese da parte dei destinatari in base ai documenti di bilancio. Appare quindi necessario individuare prioritariamente quali sono gli utilizzatori del bilancio e comprendere quali siano gli obiettivi del bilancio stesso. Nel nostro Paese, il Codice Civile sembra indicare l'obiettivo di bilancio nella clausola generale all'art 2423, ovvero: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". Nei principi contabili IAS/IFRS (e USGAAP), l'obiettivo di bilancio è fornire informazioni utili ai *primary users* affinché possano assumere, più o meno consapevolmente, le proprie decisioni di investimento. La finalità è dunque fornire elementi su:

- il ritorno degli investimenti ("*amount, timing, uncertainty of future cash flows*" generati dall'impresa); e
- la capacità del *management* di gestire le risorse a disposizione (c.d. *stewardship*).

In tema di *stewardship* quale obiettivo del bilancio, l'OIC ha più volte criticato la scelta fatta dallo IASB. Tale critica è basata sul rischio che questa seconda finalità del bilancio di esercizio determini per il redattore un doppio livello di materialità da considerare, ai fini della rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in bilancio dei fatti di gestione. Avuto riguardo, invece, all'individuazione di quelli che sono i destinatari del bilancio di esercizio si può osservare che, se da un lato, il Codice Civile, come detto, stabilisce che l'obiettivo del bilancio è quello di fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, ma non individua però chi sono i destinatari di questa rappresentazione veritiera e corretta, né quali decisioni sono chiamati a compiere, l'OIC 11 (marzo 2018) al par. 9 afferma che "*I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori*"¹⁴. Nel mondo IAS/IFRS i *primary users* sono precisamente individuati e sono i soci, attuali e futuri, i prestatori di capitale, attuali e futuri e

¹⁴ E' stata quindi abbandonata la previgente più ampia formulazione dell'ampia gamma di potenziali destinatari: "*Le informazioni che possono essere di utilità e di interesse per le svariate e numerose categorie di persone, siano esse operatori economici che piccoli risparmiatori privati, sono molteplici. Tra questi gli azionisti e i creditori necessitano di essere informati periodicamente sulle risorse delle singole imprese e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori al fine di prendere oculate decisioni circa i loro investimenti. Lo scopo che le imprese si prefiggono, prevalentemente il profitto, viene raggiunto attraverso l'oculata amministrazione delle risorse e tale amministrazione, nel continuo dinamismo del mercato in cui le imprese operano, investe un'ampia gamma di interessi, anche in contrasto, che abbisognano di corrette informazioni sugli andamenti operativi e sulla consistenza delle aziende*" e ancora: "*Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, che ha per destinatari gli azionisti, i creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell'operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione*".

gli altri creditori, attuali e futuri. In particolare, l'IFRS *Conceptual Framework* (2018) afferma che i *primary users (of general purpose financial reports)* sono gli "Existing and potential investors, lenders and other creditors" (par. 1.5): si tratta, cioè, di tutti soggetti che basano le proprie scelte di investimento solo sulla documentazione di bilancio. In merito, si può osservare che, nella generalità dei casi, le informazioni utili ai *primary users* per prendere le loro decisioni di investimento, soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari. Si può quindi affermare che nell'ambito dell'IFRS *Conceptual Framework* (2018) la rilevanza appare identificarsi come una caratteristica qualitativa dell'informazione utile ai fini del reporting finanziario (insieme alla rappresentazione veritiera e corretta) mentre la materialità appare identificarsi come il principio metodologico da adottare per individuare le informazioni da comunicare.

Il *discrimen* tra informazioni e dati rilevanti e non rilevanti riverbera i suoi effetti anche sotto il profilo prettamente giuridico in ordine all'eventuale nullità della deliberazione di approvazione del bilancio nonché in ordine ai profili di responsabilità degli organi sociali e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti¹⁵.

5 - L'applicazione del principio della rilevanza anche nell'ambito della redazione della relazione sulla gestione e l'importanza di formalizzare un processo per la valutazione della rilevanza ai fini del *financial reporting*

Ancorché, come noto, nell'ambito della disciplina giuridica nazionale, la relazione sulla gestione non costituisca parte integrante del bilancio di esercizio ma lo corredi ex art. 2428 del Codice Civile, anche (e forse soprattutto) nella redazione della relazione sulla gestione¹⁶ assume particolare importanza il rispetto del principio della rilevanza tenuto conto della funzione di questo documento ossia quella di "tracciare un quadro d'insieme sullo stato e sulle prospettive dell'impresa, un "quadro" che riesca e spingere l'informazione oltre i numeri, oltre gli elementi quantitativi"¹⁷. Ciò perché l'integrazione dell'informazione quantitativa con l'informativa descrittiva è una questione centrale nel bilancio di esercizio e, più in generale, nella informazione esterna d'impresa. Anche nell'ambito della redazione della relazione sulla gestione, pertanto, "an entity applies judgement to decide whether the information could reasonably be expected to influence decisions that primary users make on the basis of those financial statements. When applying such judgement, the entity considers both its specific circumstances and how the information provided in the financial statements responds to the information needs of primary users" come previsto dai principi contabili internazionali¹⁸. Al fine di individuare le informazioni di cui necessitano i destinatari primari dell'informazione del bilancio, nel contesto dei principi contabili internazionali è stato individuato un processo a quattro stadi come di seguito indicato:

¹⁵ In tema si veda, da ultimo, M. DI SARLI, 2018, p. 63.

¹⁶ Per un'analisi del contenuto delle previsioni del Codice Civile relativamente alla relazione sulla gestione si veda F. SUPERTI FURGA, 2017, Cap. X.

¹⁷ Cfr. P. CAPALDO, 1998, p. 307.

¹⁸ Cfr. IFRS Practice Statement 2 *Making Materiality Judgements*, § 11; ulteriormente è specificato che "Because an entity's circumstances change over time, materiality judgements are reassessed at each reporting date in the light of those changed circumstances".

A four-step materiality process

The steps identified as a possible approach to the assessment of materiality in the preparation of the financial statements are, in summary:

- (a) Step 1—identify. Identify information that has the potential to be material.
- (b) Step 2—assess. Assess whether the information identified in Step 1 is, in fact, material.
- (c) Step 3—organise. Organise the information within the draft financial statements in a way that communicates the information clearly and concisely to primary users.
- (d) Step 4—review. Review the draft financial statements to determine whether all material information has been identified and materiality considered from a wide perspective and in aggregate, on the basis of the complete set of financial statements.

When preparing its financial statements, an entity may rely on materiality assessments from prior periods, provided that it reconsiders them in the light of any change in circumstances and of any new or updated information.

Table 2 – I quattro elementi di riferimento per l’implementazione di un processo per l’identificazione della rilevanza

Diagram—the four-step materiality process




Figure 1 – I quattro elementi di riferimento per l’implementazione di un processo per l’identificazione della rilevanza

I dati contabili e le informazioni da indicare nel bilancio di esercizio devono essere selezionate sulla base di un principio di materialità che individui solamente quei dati e quelle informazioni attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati. Come in precedenza accennato, nell'approccio dei principi contabili internazionali il concetto di rilevanza (*materiality*) è poi, a sua volta, collegato a quello di significatività (*relevance*), nel senso che il secondo acquista senso e concretezza nelle singole fattispecie anche per il tramite del primo. Non a caso, lo IASB nell'*IFRS Conceptual Framework* (2018) ha concepito il rapporto tra i due concetti (strutturando di conseguenza la relativa sezione) riportando la definizione di "*Materiality*" come una "sottorubrica" della "*Relevance*", la quale, insieme alla "*Faithful representation*", costituisce, appunto, una delle due "*Fundamental qualitative characteristics of useful financial information*". Il concetto di *materiality* secondo i principi contabili internazionali sembra quindi dipendere anche dalla "dimensione" della fattispecie o dell'errore, contestualizzati alla luce delle particolari circostanze in cui esso si verifica; in questo senso, la *materiality* non è tanto una caratteristica qualitativa che l'informazione deve possedere per essere ritenuta utile, bensì una sorta di soglia, o punto di *cut-off*.

In termini generali, nell'informativa *financial*, il concetto di rilevanza poggia sul riferimento ai destinatari del *financial report* e alle potenziali ripercussioni sul loro processo decisionale tramite i contenuti forniti dall'impresa nella rendicontazione esterna. L'individuazione di una definizione di "*material*", tuttavia, non è scevra di elementi di complessità avuto riguardo ad aspetti di carattere soprattutto qualitativo che rendono di fatto difficilmente praticabile un approccio esclusivamente quantitativo nell'individuazione di una soglia per la determinazione della *materiality*.

Seguendo la proposta dello IASB per l'individuazione del processo di determinazione della rilevanza articolato sulla base di diverse fasi, le stesse possono essere individuate come segue:

1. **Identificazione delle informazioni.** Nella prima fase, l'azienda identifica le informazioni che possono essere potenzialmente significative in base ai requisiti previsti dai principi contabili di riferimento, per le singole transazioni, eventi o situazioni. I requisiti richiesti dai principi contabili di riferimento, quindi, rappresentano un primo *set* comune di informazioni (e valutazioni).

2. **Valutazione della rilevanza delle informazioni.** Nella seconda fase, l'azienda deve stabilire se le informazioni identificate nella fase precedente sono rilevanti (*material*) analizzando i fattori quantitativi (dimensione) e qualitativi (natura). La presenza di fattori qualitativi riduce il limite (*threshold*) per la definizione dei fattori quantitativi (in altri termini, più sono rilevanti i fattori qualitativi, minore sarà il limite per i fattori quantitativi).

3. **Esposizione delle informazioni.** Nella terza fase, l'azienda deve esporre le informazioni nei bilanci in modo tale da prevedere una comunicazione chiara e concisa. A tal proposito, occorre:

- enfatizzare le questioni rilevanti (*material*);
- adattare le informazioni alle circostanze proprie dell'azienda;
- descrivere le transazioni, gli eventi e le situazioni in modo semplice e diretto;

- sottolineare eventuali relazioni e connessioni tra le diverse informazioni;
- fornire le informazioni in prospetti appropriati;
- fornire le informazioni in un modo che incrementino la comparabilità quanto più sia possibile;
- minimizzare la duplicazione delle informazioni.

4. **Revisione delle informazioni.** Nella quarta fase, l'azienda dovrebbe procedere alla revisione di tutte le informazioni inserite nei *report* finanziari, con l'obiettivo di stabilire se queste siano rilevanti in forma autonoma o in connessione con altre informazioni fornite. In questa attività ci si potrebbe rendere conto della necessità di includere nella *disclosure* informazioni precedentemente considerate irrilevanti o eliminare informazioni precedentemente considerate rilevanti, aggregando, disaggregando o riorganizzando le informazioni incluse nei *report* finanziari.

Tenuto conto delle attuali previsioni del Codice Civile, nella nota integrativa (*"Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"*), almeno in sintesi, le quattro fasi sopra indicate dovrebbero essere illustrate.

6 - Conclusioni

In Italia il principio della rilevanza non rappresenta una novità in termini assoluti, infatti, nonostante non fosse indicato tra i postulati di redazione del bilancio, era comunque distinguibile in vari punti del Codice Civile.

Un esempio di attuazione del criterio è rappresentato dalle disposizioni di cui all'art. 2423 ter C.C. al comma 2, in base alle quali, ai fini della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, è prevista la possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi quando il raggruppamento è irrilevante, a causa degli importi coinvolti, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio o quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio, a condizione di darne indicazione in nota integrativa.

Altri riferimenti, contenuti in specifiche regole di valutazione delle voci di bilancio, di cui all'art. 2426 C.C., e regole di informativa, di cui all'art. 2427 C.C., sono stati eliminati a seguito dell'introduzione espressa del principio della rilevanza, in quanto ritenuti ridondanti dal legislatore, così come espressamente specificato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 139/2015.

Con il recepimento della direttiva 34/2013/UE nel nostro ordinamento, il principio della rilevanza è stato espressamente previsto nell'ambito delle norme di redazione del bilancio, nella fattispecie della consapevole disapplicazione delle regole in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa¹⁹, qualora gli effetti di tale inosservanza volontaria siano irrilevanti. Nel sistema IAS/IFRS, la rilevanza, ossia la capacità di un'informazione di

¹⁹ All'articolo 6 "Principi generali di bilancio" della Direttiva 34/2013/UE, numero 4, è specificato che gli Stati membri avrebbero potuto limitare l'ambito di applicazione del principio della rilevanza alla presentazione e informativa di bilancio. Ciononostante, nel nostro ordinamento si è scelto di recepire la formula piena. Il che appare opportuno, in quanto un principio generale di rilevanza (ampiamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza) era già presente nell'ordinamento. Numerose sentenze, infatti, hanno confermato la validità del bilancio quando lo scostamento da un data regola contabile non pregiudica la capacità del bilancio stesso di fornire nel complesso una rappresentazione veritiera e corretta. In conclusione, qualora si fosse limitato l'ambito di applicazione del principio della rilevanza alle sole regole di presentazione e informativa, ne sarebbe risultato un arretramento rispetto all'attuale impostazione, difficilmente giustificabile nelle conseguenze eventualmente prodotte sugli operatori.

influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio, è considerata una caratteristica fondamentale del bilancio, insieme alla rappresentazione fedele dei fatti di gestione nell'ambito dell'IFRS *Conceptual Framework* (2018). Inoltre, nell'ambito dei principi contabili internazionali sono diversi i richiami al concetto di materialità, come – ad esempio - il riferimento alla significatività in bilancio dell'omissione o dell'inesattezza presente nello IAS 1 (par. 7), che disciplina gli schemi di bilancio, e nello IAS 8 (par. 5), che disciplina tra le altre cose la correzione di errori.

Tenuto conto delle previsioni attuali contenute nel Codice Civile è auspicabile che, almeno in sintesi, gli elementi di base su cui poggia la policy contabile definita dall'azienda per l'individuazione dei dati e delle informazioni *material*, vengano illustrati nella nota integrativa

REFERENCES

- Branciarri, S., Poli S. (2009). *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*. Torino: Giappichelli.
- Capaldo, P. (1998). *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*. Milano: Giuffrè.
- CNDCEC (2018). *Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria*.
- Dezzani, F., Pisoni, P., Puddu, L. (1996), *Il bilancio*. Milano: Giuffrè.
- Di Sarli, M. (2018). *La continuità dei bilanci*, Milano: EGEA.
- IASB (2017), *IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements*.
- IASB (2017). *ED Definition of Material Proposed amendments to IAS 1 and IAS*.
- Pontani, F. (2011). *Il bilancio di esercizio delle società di capitali*. Accounting philosophy e conceptual framework, Padova: CEDAM.
- Sesana, T. (2014). *Il principio della "rilevanza"*, in AA.VV., a cura della Commissione principi contabili dell'ODCEC di Milano, *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati*, Quaderno nr. 54.
- Sottoriva, C. (2014). *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)*. Milano: Giuffrè.
- Superti Furga, F. (2017). *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*. Milano: Giuffrè.